REGOLAMENTO (CEE) N. 6/85 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1984

che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque delle isole Færøer

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, seguendo la procedura prevista dall'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro, le due parti si sono consultate sui reciproci diritti di pesca per il 1985;

considerando che, in seguito a tali consultazioni, le due parti hanno convenuto un accordo per il 1985 concernente in particolare l'assegnazione di certi contingenti di cattura per i pescherecci della Comunità nella zona di pesca delle isole Færøer;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83 spetta al Consiglio fissare il totale di catture ammesse per popolazione o gruppo di popolazioni, la quota disponibile per la Comunità nonché le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture; che a norma dell'articolo 4 di detto regolamento la parte disponibile per la Comunità è ripartita tra gli Stati membri;

considerando che, per garantire l'osservanza di questa ripartizione, è necessario comunicare informazioni relative alle catture effettive;

considerando che i contingenti di cattura di cui beneficiano gli Stati membri nelle acque delle isole Fæerøer entreranno in applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1985; che data la rapidità dell'entrata in applicazione è necessario prevedere un primo periodo di applicazione limitato nel tempo per consentire al Consiglio di confermare entro la fine di tale periodo le decisioni prese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985 nelle acque soggette alla giurisdizione delle isole Færøer, nel quadro dell'accordo sui diritti reciproci di pesca nel 1985 tra la Comunità e le isole Færøer, sono limitate ai contingenti fissati nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri ed i capitani delle navi battenti bandiera degli Stati membri si conformano, per quanto concerne la pesca nelle acque di cui all'articolo 1, agli articoli da 3 a 9 del regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83 (3).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Esso è applicabile fino al 20 gennaio 1985, salvo decisione del Consiglio entro tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. O'TOOLE

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag, 1.

(2) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.

ALLEGATO

Quantitativi di cui all'articolo 1

(in tonnellate)

Specie	Contingenti	Assegnazioni	
Merluzzo bianco ed eglefino	600 (1)	Francia	70
		Germania	15
		Regno Unito	515
Merluzzo nero	2 400 (2)	Belgio	p. m.
		Francia	1 510
		Germania	310
		Paesi Bassi	p m.
		Regno Unito	580
Scorfano di Norvegia	7 200	Belgio	p. m.
		Francia	450
		Germania	6 675
		Regno Unito	75
Molva	300	Francia	170
		Regno Unito	120
		Germania	10
Molva azzurra	2 700	Francia	1 770
		Regno Unito	60
		Germania	870
Brosmio	300	Regno Unito	225
		Germania	65
		Francia	10
Melù	25 000	Danimarca	11 000
		Francia, Germania, Paesi Bassi	3 000
		Regno Unito	11 000
Pleuronettiformi	1 200 (3)	Francia	160
		Germania	240
		Regno Unito	800
Altre specie	500	Francia	180
		Regno Unito	120
		Germania	200
Sgombro	5 000	Danimarca	5 000

(1) Delle quali non più di 300 tonnellate possono essere pescate fino al 30 giugno 1985.
(2) Delle quali non più di 1 560 tonnellate possono essere pescate fino al 30 giugno 1985.
(3) Delle quali non più di 780 tonnellate possono essere pescate fino al 30 giugno 1985.